



CONFCOMMERCIO

IMPRESE PER L'ITALIA

TERAMO

Teramo li 21/12/2012

SOTTOSCRIZIONE ACCORDO –DISCIPLINA DELLA SUCCESSIONE DEI CONTRATTI A TERMINE

Oggetto: sottoscrizione accordo – disciplina della successione dei contratti a termine

-----

Si comunica che in data 19 dicembre è stato sottoscritto l'accordo relativo alla disciplina della successione dei contratti a tempo determinato nel settore terziario, distribuzione e servizi.

L'accordo prevede che la durata dell'intervallo tra un contratto a termine e il successivo è fissata in 20 giorni nel caso di un contratto di durata fino a sei mesi e in 30 per i contratti di durata superiore a sei mesi, per tutte le fattispecie che rientrano nei casi di legittima apposizione del termine.

Si ricorda che recentemente la materia è stata oggetto di riforma, dapprima con la legge n. 92/2012 (riforma "Fornero"), che ha elevato a 60 e 90 i giorni l'intervallo di tempo da rispettare nella successione di due contratti a tempo determinato di durata rispettivamente fino a sei mesi o superiore a sei mesi.

Successivamente, in sede di conversione del decreto legge n. 83/2012, è stato approvato l'articolo 46-bis, ai sensi del quale la durata dell'intervallo è ridotta a 20 e 30 giorni in una serie di ipotesi, tra cui i casi previsti dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Proprio in attuazione di tale delega, a seguito anche dei chiarimenti intervenuti con circolare del Ministero del Lavoro n. 27/2012, è stato sottoscritto l'accordo in oggetto, che si allega.

## ACCORDO SULLA DISCIPLINA DELLA SUCCESSIONE DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Il giorno 19 dicembre 2012 in Roma

CONFCOMMERCIO – IMPRESE PER L'ITALIA

E

FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL

### PREMESSO CHE

- l'articolo 46-bis del D.L. n. 83/2012 (convertito in legge n. 134/2012) ha integrato il comma 3, dell'art. 5, d.lgs. n. 368/2001;
- l'attuale formulazione consente alla contrattazione collettiva di prevedere termini ridotti per la successione dei contratti a termine, in luogo di quelli ordinariamente previsti di 60 e 90 giorni, per contratti di durata, rispettivamente, inferiore o superiore a 6 mesi;

### CONSIDERATA

- l'esigenza di preservare la professionalità e l'occupabilità dei lavoratori assunti a tempo determinato;
- l'esigenza di approntare strumenti idonei a fronteggiare le esigenze di temporaneità del settore, peraltro già considerate nella contrattazione collettiva del terziario;

### stabiliscono che

l'intervallo per la riassunzione a termine del lavoratore, ai sensi dell'art. 5, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 368/2001, è fissato in 20 giorni nel caso di un contratto di durata fino a 6 mesi e in 30 giorni, nel caso di un contratto di durata superiore a 6 mesi, per tutte le fattispecie di legittima apposizione del termine.

Le parti si incontreranno entro la fine del 2013 per verificare gli effetti della presente intesa.

